



ART DIRECTORS CLUB
ITALIANO

STATUTO

Art. 1. Costituzione dell'Art Directors Club Italiano.

1.1 - È corrente con sede a Milano, attualmente in Bastioni di Porta Volta 7, una libera associazione denominata: Art Directors Club Italiano che può anche essere denominata ADCI. La sede operativa è in Via Carlo Maria Maggi, 14 - 20154 Milano. Il trasferimento della sede legale e operativa all'interno del comune di residenza, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.2 - L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

1.3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Obiettivi dell'Associazione.

2.1 - Obiettivo principale dell'Associazione è il riconoscimento e la valorizzazione della creatività come elemento fondante della comunicazione d'impresa e istituzionale.

Il conseguimento di questo obiettivo passa anche attraverso:

2.1.1 - Il miglioramento degli standard della creatività nel campo della comunicazione e delle discipline ad essa collegate, e la promozione della consapevolezza dell'importanza di questi standard all'interno delle imprese, delle istituzioni e del pubblico in genere.

2.1.2 - La creazione di una community di professionisti e appassionati intorno ai temi della creatività applicata alla comunicazione.

2.1.3 - Lo scambio di conoscenze e la condivisione di valori attinenti ai temi della creatività, attraverso momenti di formazione e di incontro, sia fra Soci, sia all'esterno dell'Associazione.

2.1.4 - La valorizzazione, la qualificazione e la difesa del ruolo e delle professionalità attinenti alla creatività, all'interno dell'industria della comunicazione.

Art. 3. Requisiti dei Soci

3.1 - Può diventare Socio chiunque condivida gli obiettivi dell'Associazione, sia esso attore della comunicazione

come professionista con qualsiasi ruolo, mansione e anzianità - sia esso semplicemente un appassionato cultore della creatività applicata alla comunicazione.

3.2 - Ai nuovi Soci è richiesta, all'atto dell'iscrizione - sia essa fatta online, o in qualsiasi altro modo - l'accettazione esplicita del presente Statuto, e del Manifesto Deontologico dell'Art Directors Club Italiano.

3.3 - Gli aspiranti Soci devono aver compiuto 18 anni di età al momento della loro richiesta di iscrizione.

3.4 - La verifica dell'eventuale documentazione prodotta dall'aspirante Socio è affidata al Consiglio Direttivo.

Art. 4. Doveri dei Soci.

4.1 - Per l'ammissione il Socio assume l'impegno di:

4.1.1 - Osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termine di esso degli organi dell'Associazione;

4.1.2 - Collaborare con spirito di solidarietà alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione;

4.1.3 - Agire con spirito di lealtà e correttezza,

in particolare verso gli altri Soci;

4.1.4 - Informare prontamente l'Associazione di qualunque fatto, controversia o questione di carattere generale che la riguardi;

4.1.5 - Tenere una condotta che non rechi alcun discredito all'Associazione;

4.1.6 - Versare puntualmente la quota associativa;

4.1.7 - Osservare il Manifesto Deontologico dell'Art Directors Club Italiano.

Art. 5. Accettazione dei nuovi Soci.

5.1 - L'iscrizione potrà essere fatta online compilando il modulo sul sito web all'Associazione con le informazioni richieste e i dati per il pagamento della quota; l'iscrizione si intende accettata con riserva al completamento della procedura di immissione dei dati.

5.2 - L'accettazione formale dei nuovi Soci è decisa dal Consiglio Direttivo.

5.3 - L'importo relativo alla quota, con qualunque mezzo essa venga pagata, verrà incassato dall'Associazione all'atto della formale accettazione dell'iscrizione.

Art. 6. Altri doveri dei soci, dimissioni e pagamento delle quote.

6.1 - Ogni Socio partecipa all'attività dell'Associazione, contribuisce alla determinazione degli obiettivi e delle linee d'azione, concorre all'elezione degli organi statutari e accede alle cariche secondo le norme del presente statuto. Ogni Socio ha il dovere di attenersi alle norme statutarie dell'Associazione, di rispettare le decisioni degli organi direttivi e di concorrere alla loro attuazione.

6.2 - L'iscrizione vale sino al 31 dicembre di ogni anno.

6.2.1 - La quota di iscrizione per l'anno in corso deve essere pagata entro l'ora e la data di inizio dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'anno precedente, a mezzo assegno o bonifico bancario. I Soci non in regola con il versamento della quota entro tale data, sono considerati decaduti.

6.2.2 - In caso di spedizione dell'assegno a mezzo posta, vale la data di spedizione. In caso di bonifico, vale la data di emissione del documento bancario.

6.2.3 - In caso di mancato pagamento entro la data prevista all'Art. 6.2.1, il Socio ha la facoltà di provvedere al versamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno

in corso. È facoltà del Consiglio Direttivo accettare il rinnovo, ripristinando quindi lo status originario, o di respingerlo.

Art. 7. Perdita dei requisiti del Socio.

7.1 - La qualità di Socio si perde:

7.1.1 - Per dimissioni presentate a mezzo raccomandata, via fax, o posta elettronica al Consiglio Direttivo.

7.1.2 - Per mancato versamento della quota sociale e dell'eventuale contributo integrativo entro i termini stabiliti dallo Statuto e dall'Assemblea.

7.1.3 - Per esclusione deliberata dall'Assemblea, anche su proposta di singoli Soci, ovvero per delibera del Consiglio Direttivo, quando si ravvisi un comportamento del Socio che sia contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o, comunque, all'etica professionale;

7.1.4 - Per inosservanza degli obblighi di cui all'Art. 4, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8. Quote associative.

8.1 - Le quote sociali sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci.

8.1.2 - L'Assemblea ha la facoltà di determinare quote differenziate per particolari categorie di Soci; queste categorie saranno di volta in volta definite sul sito web dell'Associazione.

8.2 - Le quote si intendono per anno solare. In caso di nuova iscrizione nell'ultimo bimestre dell'anno la quota versata si intende valida per l'anno sociale successivo.

8.3 - Le quote associative devono essere versate prima che sia dato inizio all'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, alla quale potranno partecipare solo i Soci in regola con la quota associativa.

8.4 - Qualora particolari esigenze lo richiedano, il consiglio direttivo potrà proporre all'assemblea di deliberare una contribuzione integrativa da parte di ciascun Socio.

Art. 9. Gli organi dell'associazione.

9.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

9.1.1 - L'Assemblea dei Soci;

9.1.2 - Il Consiglio Direttivo;

9.1.3 - Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10. L'Assemblea.

10.1 - All'Assemblea partecipano tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e può essere ordinaria o straordinaria.

10.2 - L'assemblea è convocata dal presidente o dal Vice Presidente, anche su richiesta di un quarto dei Soci, mediante invito scritto personale a ciascuno dei Soci, da spedirsi, anche via fax, o posta elettronica almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, dell'ora e della data dell'assemblea.

10.3 - L'ordine del giorno è steso a cura del presidente o su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno un quarto dei Soci, comunicata prima dell'invio dell'avviso di convocazione.

10.4 - Non si possono adottare deliberazioni su argomenti non posti all'ordine del giorno, comunicati nelle forme previste ai singoli appartenenti all'associazione.

10.5 - L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano intervenuti o rappresentati la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Art. 11. Votazioni in Assemblea.

11.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di inadempimento di questi, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano presente.

11.2 - Il Segretario del Consiglio è responsabile del verbale dell'adunanza. Il verbale può essere redatto da terzi anche non Soci. Il verbale sarà conservato negli atti dell'Associazione.

11.3 - Ogni Socio ha diritto a un voto. Il socio iscritto per la prima volta all'ADCI, acquista il diritto di voto decorsi 12 mesi dall'accettazione da parte del Consiglio direttivo della sua iscrizione.

11.4 - I Soci assenti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega. Ogni Socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe con diritto di voto.

11.5 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

11.6 - L'assemblea delibera per alzata di mano, ma le votazioni concernenti le cariche sociali devono svolgersi sempre a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, la votazione dovrà essere ripetuta.

11.7 - In caso di votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, non sarà possibile votare candidati appartenenti a liste differenti e, in caso contrario, il voto dato al Presidente si considererà prestato automaticamente alla lista associata allo stesso.

Art. 12. Scopi dell'Assemblea Ordinaria.

12.1 - L'Assemblea Ordinaria deve avere luogo entro il mese di aprile di ciascun anno. Determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, procede quando necessario all'elezione dei Consiglieri, del Segretario, del Vice Presidente, del Presidente e del Collegio dei Probiviri e delibera:

12.1.1 - Sull'attività svolta nell'anno precedente dall'associazione;

12.1.2 - Sul bilancio annuale consuntivo;

12.1.3 - Sull'ammontare della quota associativa e di eventuali contributi integrativi a carico dei Soci.

12.1.4 - Sullo spostamento al di fuori del Comune, della sede legale.

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

13.1 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno, o ne sia stata fatta richiesta da almeno un quarto dei Soci con l'indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano intervenuti o rappresentati la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida quando siano intervenuti o rappresentati almeno il dieci per cento dei Soci. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 14. Referendum e votazioni per corrispondenza di adunanza.

14.1 - Le votazioni e le delibere possono anche essere effettuate

tramite referendum postale, via fax o via posta elettronica.

14.2 - Spetta al Consiglio Direttivo stabilire, di volta in volta, se l'Assemblea debba essere chiamata a deliberare con votazioni per "referendum" o con formale convocazione in adunanza.

14.3 - Nel caso di votazione per "referendum" la lettera di invito deve contenere anche l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

14.4 - Lo scrutinio dovrà essere effettuato alla presenza di almeno due membri in carica del Consiglio Direttivo e da un Proboviro.

14.5 - Perché le deliberazioni siano valide devono partecipare al referendum almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

14.6 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti pervenuti. Non sono ammesse deleghe.

14.7 - Non è possibile deliberare su eventuali modifiche statutarie per referendum.

Art. 15. Assemblee con votazione per referendum.

15.1 - Per le Assemblee con votazione per referendum la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 15 giorni

della data di spedizione via fax o via posta elettronica della lettera di avviso.

15.2 - Le schede di votazione, annesse alle lettere di avviso, per essere valide, devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio entro il termine fissato.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo.

16.1 - Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da sei Consiglieri.

16.2 - Nell'eventualità che si renda vacante la carica di Presidente, essa verrà automaticamente attribuita al Vice Presidente. Il nuovo Presidente decade insieme agli altri componenti del consiglio.

16.3 - Nell'eventualità che si renda vacante la carica di Vice Presidente, essa verrà attribuita, per elezione interna del Consiglio, a uno dei Consiglieri in carica. Il nuovo Vice Presidente decade insieme agli altri componenti del Consiglio.

16.4 - Nell'eventualità che si renda vacante la carica di Segretario, il Consiglio Direttivo può cooptare un nuovo segretario, scegliendolo tra i consiglieri stessi o tra i Soci che ne abbiano i requisiti. Il Segretario

cooptato decade insieme agli altri componenti del Consiglio.

16.5 - Nell'eventualità che si rendano vacanti cariche di Consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare altri consiglieri, scelti tra i Soci che ne abbiano i requisiti. I Consiglieri cooptati decadono insieme agli altri componenti del Consiglio.

16.6 - In caso di vacanza di più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e si dovrà procedere all'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

16.7 - Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'associazione almeno una volta ogni bimestre e ogni volta che ciò sia richiesto da non meno di un quarto dei suoi componenti. L'invito dovrà essere comunicato almeno due giorni prima della riunione.

16.8 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di oltre la metà del numero dei suoi membri in carica e l'approvazione della metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

16.9 - A discrezione del Consiglio Direttivo sarà considerato dimissionario il Consigliere che sia rimasto assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo e comunque

a dodici riunioni nel corso dell'anno sociale.

Art. 17. Compiti del Consiglio Direttivo.

17.1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

17.1.1 - Attuare le delibere dell'Assemblea;

17.1.2 - Promuovere le iniziative in relazione agli scopi sociali;

17.1.3 - Costituire commissioni consultive;

17.1.4 - Decidere sull'ammissione dei nuovi Soci;

17.1.5 - Deliberare in merito alle relazioni e al bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

17.1.6 - Proporre la misura dei contributi associativi per la successiva approvazione dell'assemblea;

17.1.7 - Decidere in ordine alle spese straordinarie per il funzionamento dell'associazione;

17.1.8 - Determinare l'organico del personale;

17.1.9 - Designare i rappresentanti dell'associazione presso gli enti esterni;

17.1.10 - Conferire mandato per la costituzione di società possedute, controllate e/o collegate, e per la nomina dei loro amministratori, anche non Soci dell'ADCI;

17.1.11 - Designare gli amministratori del Consiglio di Amministrazione di società possedute, controllate e/o collegate; le cariche del Consiglio Direttivo sono incompatibili con le cariche del Consiglio di Amministrazione di eventuali società possedute, controllate e/o collegate, tranne che per i primi tre anni di vita di tali società;

17.1.12 - Deliberare i provvedimenti sanzionatori insieme agli eventuali altri organi associativi e nelle modalità stabilite negli artt. 21.3 e 21.4.

17.1.13 - Decidere lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso Comune;

17.1.14 - Determinare e aggiornare il regolamento attuativo dello statuto.

17.2 - Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere compilato a cura del segretario, un verbale che verrà sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario stesso e sarà conservato tra gli atti dell'associazione. Il Consiglio potrà richiedere, in casi particolari, la presenza alle

proprie riunioni di Soci, che in ogni caso non avranno diritto di voto nell'ambito del Consiglio.

Art. 18. Il Presidente.

18.1 - Il Presidente eletto dall'assemblea dura in carica tre anni e può essere eletto nella stessa carica non più di due volte consecutive, salvo il caso di assenza di candidati per la sua carica. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

18.2 - Rappresenta legalmente l'associazione sia nei confronti degli associati, sia dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità. Il Presidente ha il potere di promuovere azioni giudiziarie, nell'interesse dell'Associazione, avanti a tutte le sedi competenti per qualunque grado di giudizio, anche di Cassazione, e nei procedimenti arbitrali, nonché di presentare denunce e querele.

18.3 - Attua le delibere del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione.

18.4 - Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo che deve però ratificarne l'operato nella prima adunanza.

Art. 19. Il Vice Presidente.

19.1 - Il Vice Presidente, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto nella stessa carica più volte consecutive. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di inadempimento di questo.

Art. 20. Il Segretario e i Consiglieri.

20.1 - Il Segretario provvede alle incombenze affidategli dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza. È un membro effettivo del Consiglio con diritto di voto e cura la redazione dei verbali, anche se affidati a terzi. Coordina le attività dell'Associazione, nei limiti e secondo i criteri fissati dal consiglio. Come il Presidente, il Vice Presidente anche il Segretario e i consiglieri sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti più volte consecutive.

Art. 21. Garanzie statutarie e disciplina sociale.

21.1 - I Soci e gli organi dell'associazione che vi abbiano interesse possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri informandone per conoscenza il Consiglio Direttivo per violazioni, da parte dei singoli Soci, dello Statuto, del

regolamento attuativo o del Manifesto Deontologico.

21.2 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di accertare la fondatezza del ricorso e di deliberare le eventuali sanzioni nei termini di seguito descritti, ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

21.3 - Nei confronti del singolo Socio, i provvedimenti sanzionatori sono il richiamo scritto, la sospensione dall'Associazione a tempo determinato, e l'espulsione.

21.3.1 - Il richiamo scritto viene deliberato dal Consiglio Direttivo su raccomandazione vincolante del Collegio dei Probiviri.

21.3.2 - La sospensione dall'Associazione a tempo determinato viene deliberata dal Consiglio Direttivo su raccomandazione vincolante del Collegio dei Probiviri.

21.3.3 - L'espulsione viene deliberata in seduta congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri; questi ultimi hanno diritto di voto al pari dei Consiglieri.

21.4 - Nei confronti dei Soci titolari di cariche elettive, i provvedimenti sanzionatori sono la sospensione dalla carica fino a un

anno, la rimozione dalla carica, e l'espulsione.

21.4.1 - La sospensione dalla carica fino a un anno viene deliberata in seduta congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri; questi ultimi hanno diritto di voto al pari dei Consiglieri.

21.4.2 - La rimozione dalla carica viene deliberata dall'Assemblea dei Soci.

21.4.3 - L'espulsione di un Socio titolare di una carica elettiva viene deliberata dall'Assemblea dei Soci.

21.5 - Il Socio oggetto del ricorso deve conoscere tempestivamente i fatti che gli vengono addebitati per potersi difendere adeguatamente, e ha il diritto di essere presente alle sedute nelle quali viene discusso il suo caso.

21.6 - Il Socio sospeso dall'Associazione non può presentare domanda di riammissione prima del decorso di un anno. Sulla sua domanda decide il Consiglio Direttivo in base alle norme per i soci dimissionari.

21.7 - Il Socio riammesso non potrà ricoprire cariche se non dopo un anno dalla sua riammissione.

Art. 22. Il Collegio dei Probiviri.

22.1 - Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'Associazione. Ha il compito di valutare l'eventuale violazione delle norme statutarie da parte dei singoli associati, dei singoli componenti gli organi sociali nonché di conciliare le controversie tra i Soci. È costituito da tre membri effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci che abbiano almeno quarant'anni di età e tre di iscrizione.

22.2 - I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono far parte di organi direttivi dell'associazione. Nell'eventualità che si rendano vacanti cariche di Probiviri, le cariche saranno integrate e votate alla prima assemblea ordinaria. I Probiviri eletti decadono insieme agli altri componenti del Collegio.

22.3 - Il Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo o dei singoli associati, esamina e si esprime su quanto richiesto, assumendo le proprie determinazioni a maggioranza (due voti su tre) mediante atto motivato, e le trasmette al Consiglio Direttivo perché venga deliberato in materia a cura degli organi associativi e nelle modalità stabilite negli artt. 21.3 e 21.4.

22.4 - Ove non risulti possibile conciliare la controversia, trasmette al Consiglio Direttivo tutti gli atti e la propria relazione, affinché lo stesso deliberi in merito. Il termine massimo entro il quale i Probiviri debbano esprimere la propria determinazione, è di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

22.5 - Tutte le parti in causa, inclusi eventuali esterni coinvolti, dovranno essere ascoltate dai Probiviri prima della delibera.

Art. 23. Patrimonio e rendiconto.

23.1 - Il patrimonio dell'Associazione è formato:

23.1.1 - Dai beni mobili e immobili venuti in proprietà dell'Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, partecipazioni, ecc.

23.1.2 - Dagli attivi di gestione e delle rendite patrimoniali.

23.1.3 - Da eventuali proventi di iniziative indette dall'Associazione stessa. Ogni anno dovrà farsi regolare inventario del patrimonio sociale da conservarsi in apposito libro.

23.2 - L'Esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo

gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

23.3 - Il rendiconto, i preventivi e la relazione devono essere predisposte dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati in sede almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria che dovrà approvarli.

Art. 24. Scioglimento dell'Associazione.

24.1 - In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibererà sulla nomina del liquidatore e i relativi poteri, nonché sulla destinazione del patrimonio sociale.

24.2 - Non sarà comunque possibile rimborsare ai Soci le quote associative, e il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25. Disposizione finale.

25.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e, quando non in contrasto, alle delibere del Consiglio Direttivo.



ART DIRECTORS CLUB
ITALIANO

Viale Premuda, 12, 20129
Milano
mobile +39 342 8401 464
e-mail
info@adci.it
www.adci.it